

“Esecuzione delle verifiche obbligatorie degli impianti elettrici e di messa a terra di cui al D.P.R. 462/01e di sicurezza elettrica degli elettromedicali ai sensi del D.Lgs. 81/2008”

CONVENZIONE

TRA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

con sede in Via Pio la Torre n. 28/30 Isernia - Cod. Fisc. 90008140940, PEC segreteria.is@pec.omceo.it – rappresentata dal Presidente dott. Fernando Crudele

E

SIDELMED S.p.A. con sede legale in Mercato San Severino (SA) alla via Vico Demanio Piazza, n. 1 - P.IVA 03486670650, PEC sidelmed@pec.it - rappresentata dal Legale Rappresentante Ing. Francesco Terrone.

PREMESSO CHE

- Il D.P.R. 462/2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” e il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” stabiliscono **l’obbligo in capo ai datori di lavoro dell’effettuazione delle verifiche degli impianti elettrici e di messa a terra anche nei locali adibiti ad uso medico;**
- Le verifiche periodiche e straordinarie possono essere effettuate dalle ASL/ARPA competenti per territorio e da dagli Organismi Notificati dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A;
- Ai sensi del D.P.R. 462/2001 e delle norme CEI applicabili, **ogni due anni**, ovvero in occasione della verifica, devono essere effettuati:
 - a. **un’analisi documentale**
 - b. **un esame visivo dei luoghi e degli impianti**
 - c. **prove strumentali: prove di continuità, prove sui differenziali, misura della resistenza di terra, etc;**

- Ai sensi del D.P.R. 462/2001, al termine della verifica, il tecnico verificatore è obbligato a rilasciare un **verbale** indicante l'esito dell'ispezione e il datore di lavoro dovrà conservarlo così da poterlo esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza;
- La norma CEI 62-5 fornisce la **definizione di apparecchiatura ad uso medico come Apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione ad una particolare rete di alimentazione destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, e che entra in contatto fisico o elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso il paziente e/o rivela un determinato trasferimento d'energia verso il paziente;**
- La sicurezza elettrica degli apparecchi elettromedicali è regolamentata dal nuovo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), che abroga la Direttiva 93/42/CEE (MDD) e s.m.i. entrato in vigore il 25 Maggio 2017;
- **Un'apparecchiatura elettrica o elettronica utilizzata in un contesto lavorativo è un'attrezzatura di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;**
- Le Verifiche di Sicurezza Elettrica devono essere eseguite ai sensi della normativa CEI 62-148 (CEI EN 62353) ex CEI 62.5, ovvero effettuando il controllo dei valori delle correnti di dispersione sull'apparecchio e sulle parti applicate, oltre a verificare il valore della resistenza del conduttore di protezione (Terra) e un controllo dei dati di targa ed un controllo visivo e funzionale generale dell'apparecchio;
- Secondo quanto previsto dalla Norma CEI 62.5 e ribadito dalla CEI 62.148, la periodicità delle Verifiche deve essere stabilita dal produttore dell'elettromedicale e indicata nel manuale d'uso. Qualora non sia indicata (per es. vecchi elettromedicali) la Norma CEI 62.148 indica una periodicità variabile dai 6 ai 36 mesi a seconda del tipo di apparecchiatura e dalla criticità d'uso.
- La SIDELMED S.P.A. è un Organismo Abilitato all'effettuazione delle verifiche di che trattasi;
- La SIDELMED S.P.A. intende consolidare le collaborazioni con gli associati e organizzazioni affini;
- È interesse dell'ORDINE integrare ed ampliare i servizi da offrire alle aziende associate e ai professionisti,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- **ART. 1)** Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione;
- **ART. 2) L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURCHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA E SIDELMED S.P.A.** intendono collaborare al fine di **sensibilizzare gli associati sull'applicazione delle norme di legge** riportate in premessa e riguardanti la sicurezza nei luoghi adibiti ad uso medico;

**Convenzione tra
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA
e SIDELMED S.P.A.**

Allegato A (parte integrante della Convenzione su citata)

**Tariffe per verifiche periodiche e straordinarie
D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 ed elettromedicali**

IMPIANTI DI MESSA A TERRA								
Potenza massima installata (KW)	Superficie (mq)							
	100	200	300	400	500	500 - 1.500	1.501 - 3.000	>3.000
fino a 10	€ 150,00	€ 150,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 220,00	€ 220,00	€ 280,00	€ 280
da 11 a 15	€ 200,00	€ 200,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 350,00	€ 350
da 16 a 25	€ 300,00	€ 300,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 430,00	€ 430,00	€ 520,00	€ 520
da 26 a 50	€ 350,00	€ 350,00	€ 420,00	€ 420,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 600
da 51 a 100	€ 450,00	€ 450,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 720,00	€ 720
da 101 a 200	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 800,00	€ 800
da 201 a 300	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 940,00	€ 940
da 301 a 400	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 960,00	€ 960,00	€ 1.150,00	€ 1.150
da 401 a 600	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 1.500
da 601 a 800	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 2.000
da 801 a 1000	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 2.000,00	€ 2.500
oltre 1000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	min 2500 ÷ max 6000
Parafulmini a gabbia	€ 120,00	€ 150,00	€ 180,00	€ 200,00	€ 230,00	€ 250,00	€ 300,00	400

	Fino a 5	oltre 5 fino a 10	oltre 10 fino a 15
Verifiche elettromedicali (a studio); Studi medici associati fino a 5 studi per complesso – Dentisti ed Odontoiatri fino a 5 poltrone	€ 130,00	€ 180,00	€ 260,00

SCONTISTICA PER ASSOCIATI

- **SCONTO DEL 25% da applicare alle tariffe di cui sopra**

- **ART. 3) SIDELMED S.P.A.** praticherà a tutte le Aziende e professionisti aderenti all'Ordine uno **sconto particolare** così come riportato nel listino prezzi "Allegato A";
- **ART. 4) Durata della Convenzione.** La collaborazione concordata nella presente Convenzione avrà effetto dalla data e sottoscrizione della stessa ed avrà una durata di **4 anni (quattro)**, da rinnovare espressamente;
- **ART. 5)** Resta inteso che le richieste di servizi da parte degli associati dovranno essere rivolte direttamente a **SIDELMED S.P.A.** indicando nella comunicazione il riferimento alla presente convenzione;
- **ART. 6)** Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione e/o sull'esecuzione della presente Convenzione ed in genere, ogni altra divergenza, è il Foro di Napoli;
- **ART. 7)** Le condizioni di favore di cui alla presente convenzione non potranno essere applicate ad aziende o professionisti non aderenti all'Ordine;
- **ART. 8)** Qualunque modifica o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata e convenuta per iscritto tra le parti firmatarie;
- **ART. 9)** Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, valgono le norme di Legge applicabili ai rapporti e alla fattispecie previste dall'art. 2229 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibile le norme del Codice Civile.

Alla presente Convenzione è incluso come parte integrante l'allegato "A";

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione.

Mercato S. Severino,

SIDELMED S.P.A

Il Legale Rappresentante
Ing. Francesco Terrone



Isernia,

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Il Presidente
Dott. Fernando Crudele

